

BOZZA

19 dicembre 2002

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Ministero dell'ambiente, Ministero delle attività produttive, Ministero della salute

Regione Lazio, Provincia di Roma, Provincia di Viterbo

Comune di Civitavecchia, Comune di Allumiere,

Comune di Santa Marinella, Comune di Tarquinia, Comune di Tolta

e

Enel Produzione S.p.A.

Premesso

- che il Ministero delle attività produttive valuta positivamente i processi di riconversione di impianti termoelettrici tesi ad incrementare la loro efficienza ed a riequilibrare il mix dei combustibili utilizzati, anche al fine di conseguire l'obiettivo di una riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per sostenere adeguatamente lo sviluppo socio-economico e la competitività del sistema nazionale;
- che Enel Produzione S.p.a (Enel), controllata da Enel S.p.a., è proprietaria di una centrale termoelettrica sita in località Torrevaldaliga Nord (TVN) nel comune di Civitavecchia, della potenza complessiva di 2.640 MW alimentata ad olio combustibile;
- che Enel ha presentato un progetto per la riconversione a carbone della suddetta Centrale, con la medesima potenza complessiva;
- che il relativo procedimento autorizzatorio dinanzi al Ministero delle attività produttive è stato avviato il 22/04/2002;
- che la procedura di valutazione di impatto ambientale sulla trasformazione della centrale è in fase conclusiva e che, in sede di Conferenza dei servizi, convocata per il giorno 23 gennaio 2003 dal Ministero delle attività produttive, ai fini dell'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio, la Regione Lazio (Regione) dovrà esprimere l'intesa prevista dalla legge n. 55/2002 e gli enti dovranno esprimere il loro motivato parere;

- che la trasformazione a carbone dell'impianto di TVN non è incompatibile con il piano energetico della Regione, che peraltro non prevede altri insediamenti energetici (centrali termoelettriche e/o inceneritori) nei territori delle Province di Roma e di Viterbo;
- che la Regione si impegna a non localizzare nel predetto territorio nessun altro impianto energetico inquinante (centrale termoelettriche, inceneritori, ecc.) durante l'esercizio degli attuali impianti energetici;
- la legge 55/2002 autorizza la Regione a promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi al fine di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale;
- che Enel ritiene opportuno addivenire alla definizione consensuale delle misure di compensazione per l'uso del territorio, il riequilibrio ambientale e la valorizzazione del progresso economico del comprensorio nonché delle principali obbligazioni e garanzie nelle materie specificate negli articoli del presente protocollo a valere per le fasi di costruzione, avviamento ed esercizio della centrale a carbone;
- che è altresì interesse della Regione, dei Comuni del comprensorio e di Enel avviare un proficuo rapporto di collaborazione connesso alla realizzazione del progetto della Centrale di TVN e gestione della stessa.

Tutto quanto sopra premesso, **si conviene**

Articolo 1

Ricezione delle premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente protocollo.

Articolo 2

Scopo

2.1 Il presente protocollo ha lo scopo di ricercare il consenso delle parti al rilascio a favore di Enel, da parte del Ministero delle attività produttive, della autorizzazione alla costruzione ed esercizio della centrale a carbone previa determinazione, nelle materie di cui all'oggetto, delle principali obbligazioni che ciascuna parte, per quanto di propria competenza, si impegna ad assumere ed adempiere.

Articolo 3

Oggetto

3.1 Il presente protocollo ha per oggetto:

- la determinazione convenzionale di limiti, misure e condizioni di maggiore tutela della salute e dell'ambiente da osservare nell'esercizio della centrale a carbone nonché di fissare adeguate garanzie e clausole penali per la violazione delle obbligazioni assunte;
- l'obbligo di costituire l'osservatorio sanitario ed ambientale e di determinare i principali elementi concernenti la composizione, il funzionamento, le competenze ed i provvedimenti, che saranno definitivi ed insindacabili, dell'osservatorio stesso;
- il riequilibrio della situazione ambientale e la minimizzare gli impatti derivanti dai lavori di costruzione inerenti la trasformazione della centrale a carbone e dalla gestione della centrale stessa;
- di individuare le iniziative e gli impegni per valorizzare e sviluppare il comprensorio di Civitavecchia;
- di rafforzare i rapporti tra le parti del presente protocollo.

Articolo 4

Tutela della salute e dell'ambiente

4.1 In ordine ai valori massimi di concentrazione di emissione alla ciminiera dei macroinquinanti (SO₂, NO_x, polveri), previsti nello Studio di Impatto Ambientale, Enel si obbliga a garantire, attraverso una ottimizzazione della gestione tecnica degli impianti, valori massimi in tonnellate/anno notevolmente inferiori e, specificatamente:

microinquinanti	Valori massimi previsti S.I.A. t/a	Valori massimi garantiti t/a
SO ₂	5.200	4.200
NO _x	7.800	4.600
Polveri	1.040	780

4.2 Fermo il rispetto dei predetti singoli valori annuali massimi garantiti, mensilmente non potranno essere superati valori corrispondenti ad un dodicesimo di esercizio aumentati del dieci per cento. Eventuali eccedenze mensili, purché inferiori al predetto aumento del dieci per cento, dovranno essere comunque compensati nei due mesi immediatamente successivi.

4.3 Enel si impegna a rendere disponibili tutti i dati ambientali fino ad oggi rilevati ed a trasferire alla Regione, con modalità da concordare, le apparecchiature dell'attuale sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, nonché ad installare un adeguato sistema di informazione che permetta ai cittadini con facilità di prendere, direttamente e ed in tempo reale, diretta conoscenza, dei livelli di qualità dell'aria.

4.4 Enel si impegna altresì a permettere al costituendo Osservatorio sanitario ed ambientale a far installare, mantenere ed esercire sui propri impianti, eventuali sistemi aggiuntivi di controllo delle emissioni al camino, al fine di verificare il rispetto dei limiti in concentrazione ed in massa di cui al punto 4.1. I predetti sistemi, che saranno individuati, realizzati e gestiti dall'Osservatorio in collaborazione con l'ARPA e la ASL RM/F, dovranno avere caratteristiche che assicurino la correttezza delle rilevazioni.

4.5 Qualora durante la costruzione e l'esercizio della centrale a carbone si rendessero disponibili nuove tecniche che consentano riduzioni di almeno il cinque per cento dei valori di garanzia fissati al precedente punto 4.1, Enel si impegna ad adottarle. Enel si impegna altresì, dietro comunicazione dell'autorità competente, ad adottare misure supplementari più gravose, qualora si rendessero necessarie in base alla normativa vigente e sopravvenuta.

4.6 Oltre a quanto previsto dalla normativa, il mancato adempimento da parte di Enel, degli impegni di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 comporterà, con provvedimento irrogato dall'autorità competente:

- la sospensione dell'esercizio della centrale per riequilibrare i valori di cui al precedente punto 4.1;
- il divieto di esercizio qualora Enel, in violazione del punto 4.4 non consenta all'Osservatorio sanitario ed ambientale di installare i sistemi di controllo aggiuntivi oppure impedisca di effettuare autonome verifiche e misurazioni;
- il contenimento dell'esercizio fino alla messa in opera delle tecnologie o delle misure rese necessarie.

4.7 Nei casi di superamento sia dei valori in concentrazione, per oltre 5 ore, sia dei valori in massa di cui al punto 4.1, accertati dall'Osservatorio, Enel, oltre ad essere destinataria dei provvedimenti di cui al precedente punto 4.6, dovrà corrispondere, fino alla data di ristabilimento dei valori massimi, una penale giornaliera di euro....., da destinare agli interventi compensativi di cui al successivo art. 5.

Articolo 5

Osservatorio sanitario ed ambientale

5.1 La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 55/2002 per l'individuazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, si impegna a costituire, entro il 2003 e, comunque prima della messa in esercizio della centrale a carbone, un Osservatorio sanitario ed ambientale, per:

- promuovere e coordinare le attività necessarie alla valutazione dello stato sanitario ed ambientale del comprensorio, attraverso l'analisi dei livelli complessivi dell'inquinamento dell'area provocato dalle diverse fonti (energia, trasporti ed altri insediamenti industriali).
- la gestione e la misura dello stato sanitario ed ambientale del territorio interessato
- l'individuazione, realizzazione e gestione di eventuali sistemi autonomi di controllo delle emissioni della centrale i cui dati, insindacabili per Enel, saranno posti a fondamento dei provvedimenti di cui al precedente articolo 4.

5.2 Per lo svolgimento delle attività riservate all'Osservatorio, esso si avvarrà del supporto tecnico-scientifico di organismi ed enti di ricerca, in particolare per:

- campagne di monitoraggio sanitario ed ambientale del comprensorio;
- studio e ricerca di tecnologie e tecniche per la riduzione degli inquinanti e dei sistemi di misurazione;
- raccolta di dati scientifici di settore in ambito nazionale ed internazionale.

5.3 Faranno parte dell'Osservatorio, che avrà sede in Civitavecchia e sarà presieduto dal Sindaco di Civitavecchia, i rappresentanti della Regione, delle Province di Roma e Viterbo, dei Comuni del comprensorio, dell'ASL RM/F, dell'ARPA Lazio, del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle attività produttive, Ministero della salute, di Enel ed altri eventuali rappresentanti di enti nazionali e/o esponenti di rilevanza nel campo.

5.4 All'atto della costituzione dell'Osservatorio, in base ai principali elementi previsti nel presente protocollo, saranno esplicitati l'oggetto dell'attività riservate all'Osservatorio, gli organi interni, i poteri e le regole di funzionamento.

5.5 Enel, con specifica convenzione, individuerà le forme di collaborazione e si impegna, sin da ora, a contribuire alla gestione dell'Osservatorio attraverso l'erogazione di un contributo annuo pari alla somma di € 1.000.000,00 (unmilione/00) che verrà versato, per il primo anno, all'atto della sua istituzione. Per gli anni successivi il contributo verrà adeguato automaticamente in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 6

Interventi compensativi

6.1 In considerazione dei disagi prodotti dalle attività di cantiere per effetto in particolare della presenza di punte di personale occupato di circa 3000 unità, dell'incremento di traffico di automezzi normali, straordinari ed eccezionali, nonché l'adozione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale dovute all'esercizio, Enel, attraverso specifici accordi con i comuni interessati, si impegna a definire gli interventi compensativi che, avranno, comunque, una quantificazione economica

globale minima di euro....., oltre alle penali di cui al precedente art. 4.

Articolo 7

Imprenditoria locale

7.1 Considerato che l'investimento realizzato da Enel su Civitavecchia assume valenza di infrastruttura di interesse generale del Paese, le parti firmatarie si impegnano a interessare il Governo e la Regione nell'individuazione di tutti gli strumenti di carattere economico e normativo necessari a favorire uno sviluppo armonico del territorio, con particolare riferimento a misure destinate all'incremento della piccola e media impresa.

7.2 Per i lavori di costruzione delle opere di cui in premessa nonché per le attività connesse con l'esercizio della Centrale, Enel si impegna, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ad attuare iniziative che, in concreto, favoriscano il massimo coinvolgimento consentito dell'imprenditoria locale.

Articolo 8

Livelli di occupazione

8.1 Enel si impegna a mantenere l'attuale livello di occupazione nella centrale di Torre Nord. Per le ulteriori necessità di nuovo impiego per le attività di esercizio della centrale e per quelle connesse alla movimentazione del carbone, Enel si impegna a favorire manodopera locale, con particolare riferimento al personale appartenente alla centrale di Torrevaldaliga Sud che dovesse risultare in esubero nonché eventuali ridondanze locali delle società Ape e Sfera, in caso di cessione delle società medesime da parte di Enel.

Articolo 9

Formazione professionale

9.1 Enel si impegna a collaborare con la Regione, i Comuni e le parti sociali, per la definizione di un progetto di formazione della manodopera impiegata nella fase di realizzazione delle opere e della manodopera locale, con lo scopo di facilitarne l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di nuova imprenditoria artigiana e cooperativa.

Articolo 10

Darsena energetica e grandi masse

10.1 Le Parti riconoscono espressamente che la banchina dedicata ad Enel per la movimentazione del combustibile, dei materiali e dei reflui necessari alla centrale, prevista all'interno del bacino della nuova darsena petroli e grandi masse, costituisce opera imprescindibile ed essenziale per l'esercizio degli impianti. Pertanto, per quanto di competenza, le Parti si impegnano ad espletare, con la massima celerità, tutti gli adempimenti di propria spettanza per favorire la sollecita realizzazione della suddetta darsena da realizzare contestualmente alla banchina Enel.

Articolo 11

Polo energetico dell'Alto Lazio

11.1 Il Ministero delle Attività Produttive e la Regione si impegnano affinché su tutto il Polo Energetico dell'Alto Lazio, costituito dalle centrali termoelettriche di Torre Valdaliga Nord, Torre Valdaliga Sud e Montalto, anche a seguito di sopravvenute esigenze di produzione di energia elettrica o di approvvigionamento di combustibili, non vengano aumentati i valori di emissioni attualmente autorizzati, e pari a

ferma restando la libera scelta dei combustibili e delle tecnologie lasciate al soggetto proponente.

Articolo 12

Clausola liberatoria

12.1 Il Comune di Civitavecchia dichiara che, con il rispetto degli impegni assunti da Enel con il presente protocollo avrà assolto pienamente a tutti gli obblighi derivanti dalla legge urbanistica 17/08/42 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Piano Regolatore Comunale e dal Regolamento Edilizio di esecuzione, e che il predetto Comune non avrà a tal fine null'altro a pretendere da Enel in connessione con la realizzazione e la gestione delle opere.

Articolo 13

Attuazione, comunicazione e controllo

13.1 Per l'attuazione del presente protocollo le parti, ed in particolare, Enel, Regione, Province e Comuni del comprensorio dovranno sottoscrivere, a valle delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio dell'impianto, apposita/e convenzione/i nelle quali, oltre a riportare tutti gli elementi essenziali del presente protocollo, dettagliano con maggiore precisione i rispettivi impegni. Tutte le azioni relative alla comunicazione sullo stato di attuazione ed alle verifiche sull'adempimento degli impegni previsti saranno assunte dalla Regione.

Articolo 14

Trasferimento della centrale

14.1 Enel rimarrà obbligata, salvo espressa liberazione, dagli obblighi assunti con il presente protocollo e con le convenzioni attuative in caso di trasferimento, a qualsiasi titolo e forma, della centrale.

Articolo 15

Validità

15.1 Al titolare dell'impianto non potranno essere richiesti ulteriori oneri, di qualsiasi natura né impegni aggiuntivi e superiori a quelli pattuiti nel presente protocollo o assunti nella/e convenzione/i.

15.2 Qualora sopravvenissero modifiche alla normativa di settore, le Parti, fermo quanto disposto dall'art. 4.5, verificheranno gli eventuali aggiornamenti da apportare al presente protocollo.

Articolo 16

Condizione di efficacia

16.1 Le parti riconoscono espressamente che tutti gli obblighi a carico di Enel derivanti dal presente protocollo si intendono sospensivamente condizionati all'effettivo avanzamento delle attività di costruzione della centrale e della darsena di cui all'art. 10.

MINISTERO AMBIENTE

MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE

MINISTERO DELLA SANITA'

ENEL PRODUZIONE S.P.A.

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

PROVINCIA DI VITERBO

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

COMUNE DI ALLUMIERE

COMUNE DI SANTA MARINELLA

COMUNE DI TARQUINIA

COMUNE DI TOLFA